

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria



Comune di Pozzolo Formigaro
Servizio Finanziario

Prot. n. 6461

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024 (artt. 175, c. 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e del rendiconto 2023

Il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 in data 27/12/2023.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso i mezzi ordinari di gestione, in quanto le previsioni di bilancio sono tutt'ora attendibili. Le variazioni che verranno operate in questa sede riguardano spese correnti non ricorrenti e spese di investimento, che vengono attivate unicamente perché vi è la disponibilità dell'Avanzo di amministrazione libero (parte disponibile) risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Con l'occasione si finanziano anche ulteriori spese attraverso uno storno di fondi da alcuni capitoli di spesa che avranno un minore necessità rispetto alle previsioni iniziali.

Si applica poi una quota molto piccola dell'avanzo libero per coprire le spese derivanti da sentenza sfavorevole specificata di seguito.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024 il **Consiglio comunale** ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- delibera di Consiglio Comunale n. 11, in data 05/03/2024, esecutiva, ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 e s.m.i.)";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 29/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 e S.M.I.)";

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D. Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal **Fondo di Riserva**:

- Deliberazione n° 68 del 24/05/2024;

La **Giunta** ha altresì effettuato le seguenti **variazioni alle dotazioni di cassa** di sua competenza ai sensi dell'art. 175, TUEL:

- **Deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2024 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 ALLINEAMENTO RESIDUI PROVVISORI E VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000);**
- **delibera di Giunta Comunale n. 41, in data 08/04/2024, esecutiva, ad oggetto RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2023 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.);**

E' inoltre stata operata, sempre dalla Giunta Comunale, con atto n. 82 del 25/06/2024, una variazione in via d'urgenza.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 29/04/2024 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. **2.014.817,03** così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023		2.014.817,03
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		747.159,87
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		167.980,16
Altri accantonamenti		348.275,20
Totale parte accantonata (i)	-	1.263.415,23
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		38.409,08
Vincoli derivanti da trasferimenti		63.559,23
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		2.307,01
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		121.356,93
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (l)	-	225.632,25
Totale parte destinata agli investimenti (m)		70.000,00
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-	455.769,55

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 5600 in data 17/06/2024 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti con note prot. n. 5817 del 25/06/2024 del dottor Miloscio, n. 5833 del 25/06/2024 del geom. Rosina, n. 5669 del 20/06/2024 del dottor Massacane, n. 5883 del 26/06/2024 della dottoressa Mancarella e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2024 sono stati ripresi dal rendiconto 2023, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 41/2024) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 1.157.765,92	Titolo I	€ 342.983,24
Titolo II	€ 44.090,54	Titolo II	€ 281.138,43
Titolo III	€ 256.460,16	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	€ 756.985,02	Titolo IV	€ 26.341,90
Titolo V	€ 0,00	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	€ 0,00	Titolo VII	€ 0,00
Titolo VII	€ 0,00		€ 48.870,16

Titolo IX	€. 1.802,07		0,00
TOTALE	€. 2.217.103,71	TOTALE	€. 699.333,73

Alla data del 24 giugno 2024 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € **630.734,59** (28,44%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € **619.555,63** (88,59%).

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€. 0,00
Minori residui passivi	+	€. 0,00
Maggiori residui attivi	+	€ 32.078,16
TOTALE	+/-	€. 32.078,16

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio*

Riepilogo della gestione dei residui alla data del 24/06/2024:

	residui 31/12/23	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.157.765,92	354.178,67	29.764,91	833.352,16
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	44.090,54	31.181,75	0,00	12.908,79
Titolo 3 - Entrate extratributarie	256.460,16	71.967,19	2.313,25	186.806,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	756.985,02	172.247,62	0,00	584.737,40
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.215.301,64	629.575,23	32.078,16	1.617.804,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.802,07	1.159,36	0,00	642,71
Totale titoli	2.217.103,71	630.734,59	32.078,16	1.618.447,28

	residui 31/12/23	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	342.983,24	301.898,30	0,00	41.084,94
Titolo 2 - Spese in conto capitale	281.138,43	273.847,60	0,00	7.290,83
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	624.121,67	575.745,90	0,00	48.375,77
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	26.341,90	26.341,90	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	48.870,16	17.467,83	0,00	31.402,33
Totale titoli	699.333,73	619.555,63	0,00	79.778,10

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi **non sono emerse** situazioni e/o sono intervenute norme che possano generare uno squilibrio insanabile.

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva un sostanziale equilibrio;

In sede di salvaguardia si dovrà fare fronte all'esigenza di reperire nuove risorse connesse a:

maggiori spese: sono emerse maggiori spese per sentenza esecutiva del Tribunale di Alessandria, Sezione Lavoro, N.R.G. 38/2022, datata 21 maggio 2024. Tale maggiore spese verrà finanziata con Avanzo di Amministrazione Libero disponibile;

minori entrate: da spending review a valere sul fondo di solidarietà comunale (art. 1 c. 850 L. 178/2020 e art. 1 c. 533 L. 213/2023) da registrarsi come maggiori spese, in quanto non consentita la compensazione di partite. Tali maggiori spese verranno finanziate da minori spese di parte corrente rispetto alle previsioni iniziali;

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale nella misura resa nota sul sito del Ministero dell'interno;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 28.000,00, in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 12.000,00, ad oggi utilizzato per €. 5.000,00., e con una disponibilità residua di €. 7.000,00 ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio; verranno attivate nuove spese di investimento, ma unicamente perché l'Ente dispone di un avanzo disponibile e applicabile.

c) Organismi partecipati:

Ad oggi non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D. Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa, in tesoreria comunale, alla data del 24/06/2024, riferito al conto di diritto ammonta a €. 1.156.126,41 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2024	€. 1.414.858,73
Pagamenti	€. 2.330.959,16
Riscossioni	€. 2.072.226,84
Fondo cassa al 24 giugno 2024	€. 1.156.126,41
di cui:	
<i>Fondi vincolati</i>	€. 137.586,19

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 17.077,92, ad oggi utilizzato per €. 5.000,00.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 747.159,87, quantificato sulla base dei principi contabili, con un maggiore accantonamento rispetto ai minimi normativi in relazione alle entrate giudicate di più difficile riscossione.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2023, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti. Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 32.516,30, che allo stato attuale delle previsioni di entrata, risulta adeguato.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che dalle risposte ricevute dai vari responsabili di servizio e da quanto risulta agli atti del Comune esiste il solo debito fuori bilancio di cui si è detto al punto 4.2.

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate con altrettante minori spese e le maggiori spese con applicazione di avanzo di Amministrazione libero.

Le variazioni di entrata e di spesa, operate in sede di assestamento generale e verifica degli equilibri generali, sono soltanto in minima parte dovute a necessità di assestamento/riequilibrio, in quanto la gran parte delle variazioni sono riferite ad attivazione di nuove spese di investimento o di nuove spese correnti non ricorrenti attivabili attraverso storni di spese non necessarie, maggiori entrate e applicazione di Avanzo di Amministrazione disponibile risultante dal rendiconto dell'esercizio 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29/04/2024.

La normativa prevede che in caso di debiti fuori bilancio, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, c. 2, lett. b), TUEL), ove non si possa fare ricorso a mezzi ordinari;

Le variazioni assunte questa sede sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

5.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2023 pari a €. 2.014.817,03, è stato applicato al bilancio di previsione per €. 714.227,73, comprese le variazioni in sede di assestamento generali di bilancio, come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	1.263.415,23	64.962,40	1.198.452,83
Vincolati	225.632,25	126.500,58	99.131,67
Destinati	70.000,00	70.000,00	0,00
Liberi	455.769,55	452.764,75	3.004,80
TOTALE	2.014.817,03	714.227,73	1.300.589,30

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Dall'andamento delle entrate non risulta necessario adeguare l'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione.

Le variazioni sulla annualità 2024 sono così riassunte:

ANNUALITÀ 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento – di cui Avanzo di amministrazione libero per €. 203.710,00 e avanzo accantonato per €. 6.472,00	CO	€. 258.384,94	
	CA	€. 48.202,94	
Variazioni in diminuzione	CO		€. 4.072,03
	CA		€. 4.072,03
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. 267.866,94
	CA		€. 267.866,94
Variazioni in diminuzione	CO	€. 13.554,03	
	CA	€. 13.554,03	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€. 271.938,97	€. 271.938,97

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2024, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati:

QUADRO EQUILIBRI

Equilibrio FINANZIARIO	ECONOMICO-	Competenza Assestato 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.414.858,73

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	148.830,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.864.975,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	37.108,35
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	3.183.576,98
<i>di cui Spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del Risultato di Amministrazione</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		<i>32.049,46</i>
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>32.516,30</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	185.404,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-E-F)		-318.068,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	(+)	322.228,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	28.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	32.160,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	391.999,73
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	768.981,18

Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.890.689,84
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	37.108,35
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	28.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	32.160,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.018.722,40
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q- Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00

T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
EQUILIBRIO FINALE $W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	322.228,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		-322.228,00

NOTE CONCLUSIVE:

si raccomanda l'Amministrazione comunale ed i responsabili degli uffici di monitorare le entrate e le spese di bilancio, affinché si verifichi la coerenza con le previsioni di bilancio. Si raccomandano, inoltre, tutti i responsabili di servizio di valutare bene le entrate e le uscite di **cassa** per procedere con gli affidamenti di opere e servizi soltanto dopo avere verificato la compatibilità degli stessi con la situazione della **cassa comunale**. Si raccomanda, in particolare il responsabile del servizio tecnico comunale, di inserire tutti i dati relativi ai lavori pubblici finanziati da **contributi statali e regionali nelle banche dati della pubblica amministrazione ed di richiedere eventuali acconti e saldi al fine di avere nelle casse comunali le somme necessarie a pagare le fatture relative ai suddetti lavori pubblici**. Si raccomanda, inoltre, al responsabile del servizio tecnico comunale una attenta programmazione delle opere finanziate da R.F.I. S.p.A., facendo particolare attenzione ai flussi di cassa ad esse relative, dato il contenuto delle Convenzioni in essere tra il Comune ed R.F.I. S.p.A., a proposito dei tempi di erogazione delle somme necessarie. **Si chiede, inoltre, all'Amministrazione comunale, nei limiti del possibile, di rivedere i suddetti accordi di erogazione di R.F.I. S.p.A., dato che le percentuali ed i tempi di erogazione dei fondi, contenuti nelle convenzioni in essere, potrebbero comportare seri problemi alle casse**

comunali. Si fa presente a tutta l'amministrazione comunale che una sana gestione della spesa corrente, a carattere ricorrente, presuppone il finanziamento della stessa con entrate certe. Si raccomanda, quindi, per la stesura del prossimo bilancio di previsione a ponderare bene tutta la politica di aliquote e tariffe in modo da coprire la spesa corrente non comprimibile con entrate correnti aventi carattere di certezza. Si raccomanda, inoltre, il rispetto dei tempi di pagamento.

Pozzolo Formigaro, li 12 luglio 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Antonietta D'Alessandro